

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1964

Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in Istituti d'arte ed altre norme sugli Istituti di istruzione artistica

ONOREVOLI SENATORI. — Nel panorama del vigoroso impulso impresso al mondo scolastico negli ultimi anni e dei conseguenti sviluppi strutturali che, come logica conseguenza di quell'impulso, vanno subendo le istituzioni scolastiche, si inquadra il disegno di legge in oggetto, reso necessario dalle modificazioni in corso nel campo degli Istituti e Scuole d'arte a seguito delle nuove prospettive didattiche che l'esigenza di un indispensabile potenziamento ha imposto anche nel settore dell'istruzione artistica.

Il disegno di legge di cui trattasi è inteso a disciplinare la situazione del personale direttivo e insegnante delle Scuole statali d'arte che sono state trasformate in Istituti, nonchè delle Scuole d'arte gestite da Enti pubblici che sono state e che saranno trasformate in Scuole o Istituti d'arte statali.

Il provvedimento, conformemente alla tradizione legislativa in materia, è ispirato al

criterio di favorire l'inquadramento del personale in servizio all'atto della trasformazione subordinatamente alla sussistenza dei requisiti necessari per accertare o presumere l'idoneità del personale stesso all'esercizio delle nuove mansioni.

È prevista pertanto una diversa disciplina a seconda che si tratti di personale di ruolo o non di ruolo. Il personale di ruolo è suddiviso a sua volta in due categorie, comprendendosi nella prima il personale inquadrato nei ruoli ordinari che, all'atto della trasformazione della Scuola, risulti titolare di posti previsti dalla pianta organica della Scuola trasformata; nella seconda, il personale di ruolo, anche appartenente a scuole statali di diverso tipo che, sempre all'atto della trasformazione, presti servizio presso la Scuola trasformata.

In armonia con gli esposti criteri, il disegno di legge — Titolo I - Personale direttivo e insegnante di istituti e scuole d'arte in particolari situazioni — con gli articoli 1, 2,

3 e 4 disciplina anzitutto l'inquadramento del personale di ruolo delle Scuole d'arte di secondo grado trasformate in Istituti d'arte, nei posti previsti dalle nuove piante organiche. In particolare, con l'articolo 2 si stabilisce che l'inquadramento è disposto su domanda degli interessati, ove si tratti di personale direttivo e insegnante di ruolo che sia stato compreso in terna di concorsi statali, a posti o cattedre corrispondenti o affini — per detto personale sarebbe, infatti, superfluo richiedere un nuovo accertamento di idoneità — mentre per il personale direttivo o insegnante di ruolo che non sia in possesso dei requisiti sopraindicati, detto inquadramento è disposto in seguito a concorso per titoli, ove si tratti di personale direttivo o di personale insegnante di materie artistiche, e per esame colloquio se si tratta di personale insegnante di materie culturali.

L'articolo 3 si riferisce alle modalità per lo svolgimento del concorso per titoli e del concorso per esame colloquio, che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Con l'articolo 4 sono state inoltre dettate le norme per il personale che non sia stato riconosciuto idoneo, il quale conserva la posizione giuridica ed economica in godimento e viene assegnato a posti corrispondenti od affini di scuole d'arte, nonchè per quel personale che, pure avendo superato il concorso, risulti in eccedenza rispetto al numero dei posti previsti nella pianta organica dell'Istituto; per questo ultimo è stabilito l'inquadramento in soprannumero e l'assegnazione a posti corrispondenti od affini vacanti in altri Istituti d'arte. Con lo stesso articolo sono stabilite le modalità per la dichiarazione di affinità fra le cattedre.

L'articolo 5 prevede il riconoscimento per intero — all'atto dell'inquadramento — dell'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza, agli effetti della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera.

Nell'articolo 6 è regolata la posizione del personale direttivo e insegnante che, all'atto dell'inquadramento, rispettivamente non abbia ancora completato il periodo di servizio

per la conferma a stabile, e rivesta la qualifica di « straordinario ».

Con l'articolo 7 poi viene disposto che i vincitori di concorso in attesa di nomina a posti previsti dalla pianta organica di Scuola d'arte trasformata in Istituto, vengano inquadrati con le modalità previste per l'inquadramento del personale di ruolo.

Disciplinato in tal modo l'inquadramento del personale di ruolo titolare dei posti nelle scuole trasformate, con l'articolo 8 si è provveduto a dettare norme per l'inquadramento, nei posti rimasti vacanti, del personale appartenente ai ruoli di altre scuole, in servizio presso le scuole trasformate.

Si è inteso così regolarizzare talune situazioni di servizio — del resto non numerose — oltre che per ragioni di continuità didattica, anche in considerazione che tali situazioni sono state determinate il più delle volte da particolari esigenze organizzative facilmente intuibili nel settore dell'istruzione artistica.

Con l'articolo 9 si è provveduto a sistemare la posizione del personale insegnante non di ruolo che presti servizio presso le scuole trasformate, alla data di trasformazione delle medesime. In merito sono stati tenuti presenti i principi sanciti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il provvedimento — agli articoli 10 e 11 — affronta e risolve il delicato problema della sistemazione del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e direttivo e insegnante non di ruolo degli Istituti e Scuole d'arte gestiti da Enti pubblici e successivamente convertiti in statali: Istituti d'arte « Duccio di Boninsegna » di Siena e Scuola d'arte di Guidizzolo.

Con l'articolo 12 infine si stabilisce — in considerazione della analogia delle singole situazioni — che le disposizioni del provvedimento si applicano anche al personale di ruolo e non di ruolo che abbia prestato servizio in Sezioni staccate di scuole e istituti d'arte, costituite anteriormente al 1° ottobre 1959, in luogo delle quali siano stati in seguito istituiti istituti e scuole d'arte.

L'articolo 13 poi prevede la sistemazione — con le medesime condizioni e modalità di cui agli articoli precedenti — del personale insegnante di R.S.T. che, alla data di

entrata in vigore della legge, abbia prestato servizio, per almeno un quinquennio, negli istituti e scuole d'arte. Detto personale è assunto nei posti che rimangono vacanti dopo l'inquadramento del personale insegnante di ruolo.

All'articolo 14 vengono dettate norme sull'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario negli istituti e scuole d'arte. Tali norme sono state informate ad esigenze inderogabili di funzionamento di dette istituzioni scolastiche.

Con gli articoli 15, 16 e 17 vengono sostituiti tre commi di altrettanti articoli della legge 9 aprile 1962, n. 163, allo scopo di adeguare maggiormente il funzionamento didattico e l'andamento amministrativo-contabile degli istituti e scuole d'arte a criteri di più valida funzionalità.

Il presente disegno di legge non comporta onere finanziario per lo Stato in quanto le maggiori spese occorrenti rientrano nei normali stanziamenti di bilancio previsti per il Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I***Personale direttivo e insegnante di Istituti
e Scuole d'arte in particolari situazioni***Art. 1.**

Il personale direttivo e insegnante di ruolo di scuola d'arte trasformata in istituto d'arte è inquadrato, dalla data di trasformazione, nei posti previsti dalla pianta organica dell'istituto stesso che siano corrispondenti o affini a quelli di cui risulti titolare, alle condizioni o con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

L'inquadramento è disposto a domanda degli interessati qualora si tratti di personale direttivo o insegnante di ruolo che sia stato compreso in terna di concorsi statali a posti o cattedre corrispondenti o affini.

Per il personale direttivo e insegnante di ruolo che non sia in possesso del requisito previsto dal comma precedente l'inquadramento è disposto a seguito di concorso. Il concorso è per titoli qualora si tratti di personale direttivo o di personale insegnante di materie artistiche, è per esame-colloquio qualora si tratti di personale insegnante di materie culturali.

Art. 3.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui all'articolo precedente sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con il provvedimento col quale i concorsi vengono indetti.

Art. 4.

Il personale che non sia riconosciuto idoneo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento ed è assegnato a posti corrispondenti o affini di scuole d'arte. Gli insegnanti invece, che, pur avendo superato

il concorso, risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dalla pianta organica dell'istituto, sono inquadrati in soprannumero ed assegnati a posti corrispondenti o affini vacanti in altri istituti d'arte.

L'affinità fra le cattedre e fra i posti è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 5.

All'atto dell'inquadramento è riconosciuta per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio e della progressione in carriera, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 6.

Il personale direttivo, che all'atto dell'inquadramento non abbia ancora completato il periodo di servizio per la conferma a stabile, e il personale insegnante che all'atto dell'inquadramento, riveste la qualifica di straordinario, completato il periodo di prova nel nuovo ruolo, se la prova non è favorevole, è restituito al ruolo di provenienza ed assegnato ad una scuola d'arte nella quale riprenderà la prova come se il passaggio all'istituto d'arte non fosse mai avvenuto.

Art. 7.

I vincitori di concorso in attesa di nomina a posti previsti dalla pianta organica di scuola d'arte successivamente trasformata in istituto d'arte sono inquadrati in posti corrispondenti o affini previsti dalla pianta organica dell'istituto, con le modalità previste per l'inquadramento del personale di ruolo.

Art. 8.

Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge i posti di ruolo degli istituti d'arte, istituiti a seguito di trasformazione di scuola d'arte, che rimangono vacanti dopo l'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti, pos-

sono essere conferiti, con le medesime modalità, al personale di ruolo ordinario, anche appartenente a ruoli di scuole statali di diverso tipo, che alla data di trasformazione prestò servizio in posti corrispondenti o affini della scuola trasformata.

Art. 9.

I posti di insegnanti che non siano assegnati ai sensi degli articoli precedenti, sono conferiti — con le modalità previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 — agli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole d'arte di cui all'articolo 1 alla data di trasformazione.

Art. 10.

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo, già appartenente all'istituto d'arte « Duccio di Boninsegna » di Siena gestito dall'Amministrazione provinciale e alla Scuola d'arte di Guidizzolo gestita da un Consorzio di Comuni, è inquadrato nei posti a cattedre corrispondenti o affini previsti dalla pianta organica dell'istituto d'arte di Siena e dalla scuola d'arte di Guidizzolo, previo esito favorevole di apposita ispezione integrata da colloquio, purchè nominato a seguito di pubblico concorso e già in servizio presso l'Istituto e la Scuola suddetti. Il personale ausiliario è inquadrato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Le disposizioni riguardanti il personale non di ruolo delle scuole d'arte trasformate in istituti d'arte di cui al precedente articolo 9, sono estese al personale insegnante non di ruolo in servizio presso l'Istituto d'arte di Siena e la Scuola d'arte di Guidizzolo, anche se si tratti di servizio prestato in qualità di Direttore incaricato.

Art. 12.

Al personale di ruolo e non di ruolo che abbia prestato servizio in sezioni staccate di scuole e istituti d'arte costituite anteriormente al 1° ottobre 1959, in luogo delle quali

siano stati successivamente istituiti scuole e istituti d'arte, si applicano le disposizioni della presente legge ai fini dell'inquadramento nei posti a cattedre previsti dalle piante organiche di detti istituti e scuole.

TITOLO II

Altre disposizioni concernenti gli Istituti di istruzione artistica

Art. 13.

Con le medesime condizioni e modalità previste dagli articoli precedenti per il personale insegnante di ruolo, il personale insegnante di ruolo speciale transitorio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un quinquennio negli istituti e scuole d'arte, con la qualifica non inferiore a « distinto », è inquadrato in posti corrispondenti o affini di istituti e scuole d'arte che rimangono vacanti dopo l'inquadramento del personale insegnante di ruolo.

Il personale predetto che non sia riconosciuto idoneo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.

Art. 14.

Ad ogni istituto o scuola d'arte sono assegnati un segretario economo, che sovrintende ai servizi amministrativi e contabili, e due applicati di segreteria per i servizi di segreteria e di magazzino. È inoltre assegnato un applicato per ogni gruppo di quattro sezioni, successive alle prime quattro a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Ad ogni istituto o scuola d'arte sono assegnati due bidelli per i servizi generali e un bidello per il servizio di ogni sezione.

Quando l'istituto o scuola funziona in due o più edifici dello stesso capoluogo viene assegnato, in aggiunta ai bidelli previsti dal precedente comma, un bidello per i servizi generali di ciascuna succursale; se l'istituto o scuola funziona in due o più edifici esistenti in comuni diversi, viene anche assegnato

un applicato per i servizi di segreteria di ciascuna sede distaccata.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in eccedenza rispetto alla dotazione organica complessiva degli istituti e scuole d'arte, può essere mantenuto in servizio in soprannumero da riassorbire con le prime vacanze che si formeranno nella dotazione complessiva medesima per cessazioni dal servizio e per istituzione di nuovi posti di ruolo.

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1962, n. 163, è sostituito dal seguente:

« Il decreto istitutivo indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonchè il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 aprile 1962, n. 163, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro del tesoro e l'altro dal Ministro della pubblica istruzione o, per delega, dal Provveditore agli studi, tenuto conto delle esigenze derivanti dal decentramento amministrativo ».

Art. 17.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1962, n. 163, è sostituito dal comma seguente:

« Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario economo dell'istituto o scuola ».